

**Tribunale di Reggio Emilia**

(decreto di apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore - art. 68 comma 2, decreto legislativo 12 luglio 2019, n. 14 e ss. modifiche Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza)

Il giudice dott.ssa Simona Boiardi,  
nel procedimento concorsuale di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. [redacted] del ruolo generale procedimento unitario dell'anno [redacted] ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Vista la proposta di ristrutturazione dei debiti, depositata in data [redacted], dal sig. [redacted] a [redacted] il [redacted], codice fiscale [redacted] residente a [redacted] [redacted] rappresentato da [redacted] del Foro di Reggio Emilia e con l'ausilio degli Avv.ti Alessandra Leporatti e Guido Paralupi, nominati Organismi di Composizione della Crisi;

**ritenuta** la propria competenza alla luce dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del luogo di residenza dell'istante;

**rilevato** che ricorrono i requisiti di cui agli artt. 2 comma 1 lett. e) e 67 comma 1 CCII;

**rilevato** che non sussistono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

**riscontrata** la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

**rilevato**, sulla scorta delle indicazioni dell'O.C.C. e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento avendo accumulato debiti di natura fiscale e tributaria derivanti dall'attività imprenditoriale individuale svolta fino al 2002 ed in parte ereditati anche dal padre, che, dopo il fallimento della società di cui era legale rappresentante, si era messo in affari con il figlio;

**considerato** che il ricorrente ha cessato di svolgere attività di impresa da oltre vent'anni e che dal 11.10.2002 risulta la cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese con la conseguenza che il debitore non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

**rilevato** che l'esposizione complessiva del sig. [redacted] è di euro [redacted] di cui [redacted] è credito prededucibile come compenso dell'OCC e dell'Advisor della procedura, [redacted] è credito privilegiato ed euro 79.111,71 è credito di natura chirografaria;

**rilevato** che il ricorrente è assunto a tempo indeterminato dal 2003 dalla [redacted] e percepisce uno stipendio netto mensile di circa euro [redacted] su cui gravano tre pignoramenti del quinto di Equitalia e Riscoservice;

**considerato** che il ricorrente vive insieme alla compagna [redacted] in un appartamento di proprietà di quest'ultima;

**che** le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate in [redacted] risultano adeguatamente documentate e, come attestato dall'O.C.C., non comprendono spese voluttuarie;

**considerato** che il sig. [redacted] percettore di un reddito più alto rispetto a quello della compagna, contribuisce alle spese familiari nella misura del 70% ossia per euro 1.504,58;

**considerato** che il ricorrente è titolare di un c/c presso Intesa San Paolo S.p.a. con un saldo pari ad euro 8.977,27;

**considerato** che il debitore non è proprietario di beni immobili mentre risulta intestatario di un motoveicolo marca Suzuki modello 500 immatricolato nel 1983 e privo di qualsiasi valore di mercato;

**ritenuta**, allo stato, la congruità delle spese in prededuzione quantificate dall'O.C.C. in € 4.349,20 a cui si aggiungono i costi presumibili della procedura che sono stati stimati in euro 5.529,20 (comprensivi di un fondo spese e del compenso stesso);

**considerato** che la proposta di piano di ristrutturazione formulata dal ricorrente prevede il pagamento in favore dell'unico creditore Agenzia delle Entrate e Riscossione di una somma pari al 70% del proprio TFR pari ad euro 51.700,00 (quindi euro 36.197,00) offerti in pagamento in un'unica soluzione, unitamente alla somma di euro 5.000,00 presente sul proprio c/c e così per un totale di [redacted] da versare entro 30 giorni dal provvedimento di omologa;

**rilevato** che, la somma messa a disposizione, consentirebbe il pagamento integrale dei crediti prededucibili ed il residuo sarebbe integralmente destinato a pagare il debito nei confronti dell'Erario;

**ritenuto** che l'importo messo a disposizione dal ricorrente appare congruo in rapporto al reddito percepito ed all'importo delle spese per il sostentamento, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte dell'O.C.C. in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

**considerato** che lo stipendio del sig. [redacted] è gravato da trattenute per pignoramento presso terzi per complessivi euro 430,00/440,00 che incidono significativamente sul reddito lasciandogli disponibilità insufficienti per le spese necessarie al sostentamento del suo nucleo familiare così come sopra quantificate e dunque ostative alla fattibilità del piano;

**rilevato** che il ricorrente ha chiesto che venga disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

**ritenuta** la necessità, a norma dell'art. 70 comma 4 primo capoverso, di disporre, la sospensione dei pignoramenti Equitalia sulla busta paga del sig. [redacted] con i seguenti identificativi [redacted]

[redacted], nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore;

**ritenuto**, sulla scorta di quanto precede che occorra dar [redacted] a procedura: [redacted]

P.Q.M

DISPONE

Che la proposta ed il presente decreto, siano pubblicati in apposita area del sito web del Ministero della Giustizia e, in attesa della emanazione del decreto di cui all'art. 359 CCII, siano notificati a cura dell'ufficio all'indirizzo di posta elettronica certificato del debitore o, in caso di impossibilità, con notifica secondo le

prescrizioni di cui all'art. 40 comma 8 CCII (notifica presso la sede o la residenza del debitore);

**DISPONE**

che entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, l'OCC comunichi la proposta ed il medesimo decreto a tutti i creditori;

**DISPONE**

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino all'OCC il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA**

I creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC;

**DISPONE**

La sospensione dei procedimenti di esecuzione presso terzi promossi da Agenzia delle Entrate e Riscoservice presso il Datore di Lavoro del ricorrente che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano proposto, nonché il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

**DISPONE**

Che, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, l'OCC, sentito il debitore-riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi al proponente ed all'OCC nominato con funzione di Gestore della crisi, Avv.ti Alessandra Leporatti e Guido Paralupi, a cura della cancelleria.

Reggio Emilia, 9 maggio 2023

il giudice  
Simona Boiardi